

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE 1^a CIV. - CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente*

S E N T E N Z A

*nella causa civile iscritta al n. 731 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2009,
promossa*

da:

 (Avv. S. Lazzarini),

co n t r o

Ministero della Salute (Avv. Stato)

In punto a:

INDENNIZZO EX L. 210/92

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

*Alla ricorrente è stato riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla l.
210/92, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusione.*

*La domanda amministrativa era stata presentata in data 15.3.95; la visita della
commissione medica avvenne in data 20.2.98; l'indennizzo fu corrisposto dal
settembre 2001, in un'occasione col pagamento dei ratei pregressi dal primo giorno del
mese successivo alla domanda.*

*La ricorrente ha chiesto che si dichiari il suo diritto alla rivalutazione monetaria
(oltre interessi) dell'indennizzo percepito, nella sua integralità, e quindi anche
per la parte costituita dall'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, 2° c.,
della legge citata. Ha chiesto anche il risarcimento del danno cagionato dal
ritardo di oltre cinque anni intercorso tra il riconoscimento del diritto e il
pagamento dell'indennizzo.*

A tal fine ha convenuto in giudizio il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel merito deve rilevarsi che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, cc. 13 e 14, d.l. 78/10, conv. con l. 122/10 che stabiliva che "la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione".

La Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 3 Cost., ponendo a raffronto la posizione di coloro che hanno subito menomazioni permanenti alla salute per effetto di emotrasfusioni con quella di persone offette da sindrome da talidomide.

Poiché a questi ultimi è riconosciuto la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, alla stessa conclusione deve pervenirsi anche per i primi.

In relazione agli interessi legali, è stata eccepita la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., che dunque decorre dalla data di notifica del ricorso introduttivo (27.4.09)

La ricorrente ha altresì richiesto il risarcimento del danno derivato dalla tardiva liquidazione dell'indennizzo. Tale danno va messo in relazione col trascorrere di quasi quattro anni dalla visita della commissione medica all'effettiva erogazione dell'indennizzo. Tale ritardo si è tradotto in un aggravio delle condizioni psicofisiche della ricorrente ed in un ulteriore stress emotivo, che si è aggiunto alla patologia accertata. Il danno va equitativamente liquidato in una misura pari al 20% dell'indennizzo dovuto sino a tutto l'agosto 2001.

Sono dovute le spese di causa, da parte del Ministero.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara il diritto di XXXXXXXXXX di percepire la rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale prevista dall'art 2, c. 2°, l. 210/92 e condanna il Ministero della Salute a corrisponderla; oltre interessi legali nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (anche 2009).


condanna il Ministero della Salute a risarcire il danno cagionato dalla ritardata liquidazione dell'indennizzo, liquidandolo in misura pari al 20% dell'indennizzo dovuto dal mese successivo alla visita medica sino all'agosto 2001;
condanna il Ministero della salute a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2700,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva.
Così deciso in Padova, li 27.02.13

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO
Lucia Turbini



Depositato in Cancelleria
Padova, 27/2/13
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turbini

